



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Il nuovo schema di decreto interministeriale, che ha tenuto conto dei contributi offerti da codeste OO.SS. nell'ultimo incontro tenutosi sul tema, presenta alcune modifiche rispetto al testo precedente in particolare:

- il riferimento all'ordinamento penitenziario posto in apertura è stato ampliato a tutto il capo VI (oltre che all'art.72), poiché nel decreto si provvede per tutte le misure alternative ivi previste;

- è stato soppresso il riferimento all'articolo 48, comma 6, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, perchè riguardava la vigilanza del detenuto ammesso al lavoro all'esterno che, come risaputo, non è misura alternativa, sussiste invece il riferimento all'articolo 118 reg. es., che attiene agli ex CSSA;

- è stato inserito l'articolo 1, relativo alle definizioni dei termini usati nel decreto; conseguentemente, tutti gli articoli sono stati rinumerati;

- è stato esplicitato il concetto di contributo alla sicurezza (anche territoriale) che la sperimentazione vuole offrire;

- è stata semplificata la procedura di selezione del personale;

- con riferimento alle tabelle si comunica che sono stati inseriti, ai fini della sperimentazione, gli uffici di Bologna, Lecce e Brescia in considerazione della tipologia e del numero degli incarichi esistenti; per la medesima ragione, a seguito di riduzioni intervenute, è stata esclusa la previsione dell'ufficio di Verona;

Tanto premesso, in assenza di osservazioni, da far pervenire comunque entro sette giorni dalla ricezione della presente, si darà avvio al perfezionamento del decreto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Il Ministro della Giustizia
di concerto con il Ministro dell'Interno

- visti il capo VI nonché l'articolo 72 della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, recante l'ordinamento penitenziario;
- vista la legge primo aprile 1981, n. 121, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- visti il D. P. R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- visto l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;
- visto l'articolo 118 del D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;
- visto l'articolo 656 del codice di procedura penale;
- rilevato che l'ampliamento dell'uso delle misure alternative alla detenzione costituisce indirizzo politico del Governo;
- ritenuto che la possibilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di comportamento e di permanenza imposte alle persone ammesse all'esecuzione penale esterna costituisce esigenza interna al percorso di riabilitazione verso la legalità, ed insieme esigenza civile e condizione perché la giurisdizione possa fare più sicuro ricorso alle stesse misure alternative;
- ritenuto che la presente situazione induce a dare applicazione alle attribuzioni in materia conferite dalla legge al Corpo di polizia penitenziaria;
- ritenuto che l'efficace esecuzione di tali competenze richiede adeguata formazione alle particolari modalità di relazioni che la legge prevede per le persone ammesse alle misure alternative;

- ritenuto anche in ragione della situazione logistica degli uffici locali di esecuzione penale esterna, di procedere in via sperimentale all'attuazione di quanto sopra, individuando nella stessa fase di realizzazione ambiti di intervento compatibili con l'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali e con la maggiore evidenza del bisogno correlato;
- ritenuto inoltre, di procedere nelle forme del decreto in concerto con il Ministro dell'Interno, in relazione ai concorrenti profili di ordine e sicurezza pubblica, all'esigenza di evitare duplicazioni di attività e di conseguire il maggior raccordo informativo per le attività di rispettiva competenza;
- sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

- 1 Ai fini del presente decreto, se non diversamente precisato, si intende:
- a) per "Corpo", il Corpo di polizia penitenziaria;
 - b) per "ufficio", l'ufficio locale di esecuzione penale esterna;
 - c) per "direttore dell'ufficio", il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna;
 - d) per "nucleo", il nucleo sperimentale di verifica;
 - e) per "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 2

(Criteri generali dell'attività di verifica)

1. **Nell'esercizio dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la polizia penitenziaria partecipa alle attività di esecuzione penale esterna inserendosi in un modello operativo che pone al suo centro il programma di trattamento ed inclusione sociale delle persone ammesse alle misure alternative.**

2. **Nella prima fase di sperimentazione**, per le finalità indicate al comma 1, **nonché per un efficace contributo alla sicurezza sul territorio**, la polizia penitenziaria svolge, in via prioritaria rispetto alle altre forze di polizia, **la verifica del rispetto degli obblighi di presenza imposti alle persone ammesse alla detenzione domiciliare**.
3. Il tribunale di sorveglianza può, **inoltre**, disporre che l'attività di verifica indicata al comma 2, sia svolta nei confronti di persone affidate in prova al servizio sociale. Medesima disposizione può impartire, anche successivamente, il magistrato di sorveglianza.
4. Il direttore dell'istituto penitenziario, **a sua volta**, può richiedere che l'attività di verifica indicata al comma 2 sia svolta nei confronti di detenuti ammessi alla misura della semilibertà.

Articolo 3 (Strutture e procedure di verifica)

1. **Negli uffici locali di esecuzione penale esterna indicati nella tabella A**, allegata al presente decreto, è istituito un nucleo sperimentale di verifica, composto da personale del Corpo.
2. **Il nucleo svolge i compiti indicati nell'articolo 2. Ad esso è preposto un appartenente al ruolo degli ispettori. Il responsabile del nucleo dipende dal direttore dell'ufficio.**
3. **Il direttore dell'ufficio, anche nei casi previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4 dispone le verifiche, sentiti l'assistente sociale assegnatario del caso ed il responsabile del nucleo.**
4. Il responsabile del nucleo dispone le attività secondo piani generali che integrano le verifiche indicate nei singoli ordini di servizio. I piani generali si conformano alle linee guida di coordinamento tecnico-operativo definite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Il direttore dell'ufficio cura i raccordi funzionali con l'autorità giudiziaria.
6. I contingenti di personale da assegnare ai singoli nuclei sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento.
7. Nella fase di sperimentazione, le attività previste dall'articolo 2, sono svolte limitatamente al territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio, per gli uffici indicati nel quadro 1 della tabella A allegata al presente decreto, mentre sono estese all'intero territorio provinciale per gli uffici indicati nel quadro 2 della medesima tabella.

Articolo 4
(Selezione del personale)

1. L'assegnazione temporanea ai nuclei avviene attraverso:
 - a) un interpello rivolto al personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari posti **nel territorio della provincia** nella quale ha sede l'ufficio;
 - b) un primo scrutinio sull'esistenza dei requisiti definiti dal comma 3;
 - c) la frequenza ed il superamento di un corso **di aggiornamento** al quale è ammesso un numero di operatori superiore di un terzo rispetto a quello dei posti disponibili nei nuclei.
2. Sulla base delle direttive fornite dalla direzione generale del personale e della formazione, il provveditore regionale competente indice l'interpello indicato al comma 1.
3. I requisiti professionali da valutare attraverso lo scrutinio sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore generale della esecuzione penale esterna e del direttore generale del personale e della formazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Lo scrutinio è compiuto da una commissione, presieduta da un dirigente **penitenziario** del ruolo di esecuzione penale esterna del provveditorato regionale interessato, ed integrata da un funzionario di area pedagogica con posizione economica C3, da un funzionario direttivo del Corpo di polizia penitenziaria e da un assistente sociale con posizione economica C3.
5. La commissione, in applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 3, attribuisce un punteggio ad ogni operatore che abbia partecipato all'interpello e stila una graduatoria provvisoria.
6. I candidati che abbiano riportato il punteggio più alto sono ammessi al corso indicato al comma 1, in misura di un terzo superiore ai posti disponibili per l'ufficio interessato.
7. Il corso ha durata di tre mesi ed è svolto in una delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria; i programmi sono stabiliti d'intesa fra il direttore generale del personale e della formazione ed il direttore generale dell'esecuzione penale esterna, e comprendono l'insegnamento delle tecniche e delle modalità operative e di comunicazione comprese nelle linee guida indicate dall'articolo 3.
8. **Al termine del corso, l'idoneità dei corsisti è valutata attraverso un colloquio complessivo sulle discipline impartite.**
9. **Al colloquio ed alla valutazione provvede una commissione unica, nominata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento, e composta da un dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna, che la presiede, da un assistente sociale con posizione economica C3, da un funzionario del Corpo, da un funzionario od ufficiale appartenente ad altra Forza di polizia che**

abbia svolto incarico di docenza durante il corso e da un altro docente del corso estraneo ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.

10. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, la direzione generale del personale e della formazione forma le graduatorie finali relative agli uffici interessati, escludendo i corsisti non idonei. Il provveditore regionale competente assegna in via provvisoria a detti uffici coloro i quali risultano utilmente collocati nelle graduatorie medesime.

Articolo 5 (Dotazioni logistiche)

1. Il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi assegna ad ogni ufficio ove si compie la sperimentazione la dotazione strumentale da destinare al servizio.
2. In fase di sperimentazione, i nuclei hanno sede, di regola, presso gli uffici locali.

Articolo 6 (Coordinamento)

1. Per l'attuazione delle funzioni previste dall'articolo 13 della legge primo aprile 1981, n. 121, il direttore dell'ufficio comunica al prefetto i piani generali ed assicura, secondo le linee guida indicate nell'articolo 1, i raccordi con gli organi di polizia competenti per territorio; assicura comunque la tempestiva comunicazione alle autorità provinciali di pubblica sicurezza di ogni elemento o circostanza rilevante ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. In ambito regionale, il coordinamento interno fra i vari nuclei è curato dal provveditore regionale competente per territorio.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo intese intercorse con il Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica alle prefetture delle province interessate i tempi ed i modi della sperimentazione.

Articolo 7 (Ambiti di sperimentazione)

1. La sperimentazione è oggetto di valutazione tecnica sulla base di indicatori definiti previamente dal Capo del Dipartimento, per i profili di competenza d'intesa con il Capo della Polizia, fra i quali sono comunque inseriti:
 - a) la valutazione da parte della magistratura di sorveglianza, del prefetto, dell'amministrazione comunale o provinciale, nel cui ambito territoriale si svolge la sperimentazione;

- b) l'incremento del numero di verifiche rispetto ai semestri del biennio 2005 2006;
 - c) il recepimento delle verifiche ed il loro esito nelle relazioni dell'ufficio locale alla magistratura di sorveglianza;
 - d) **l'integrazione operativa negli uffici fra il nucleo e l'area del servizio sociale.**
- 2 L'analisi in materia è curata dalle direzioni generali del personale e della formazione e dell'esecuzione penale esterna. Ad ogni ufficio interessato alla sperimentazione è assicurato l'apporto ulteriore di un esperto previsto dall'articolo 80 della legge 25 luglio 1975, n. 354, entro il limite di 25 ore mensili.
 - 3 Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 2, durante la fase di sperimentazione, il Capo del Dipartimento costituisce una struttura temporanea la cui composizione è integrata da un funzionario od ufficiale designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
 - 4 La sperimentazione decorre dal mese successivo all'assegnazione del personale ai nuclei e si conclude entro il sesto mese successivo.
 - 5 Al compimento della sperimentazione, il Capo del Dipartimento ed il Capo della Polizia formulano rispettivamente al Ministro della Giustizia ed al Ministro dell'Interno le valutazioni di risultato.
 - 6 All'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede entro le esistenti autorizzazioni di spesa.

Dato in Roma il

CM.

GA.

8

PROIEZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE RISORSE DESTINABILI

TAVOLA A - QUADRO 1

Verifica nelle città

Provveditorati	Uffici di EPE	Detenuti domiciliari nel comune	Affidati in prova nel comune	Semiliberi negli istituti insistenti nel comune	Proiezione delle risorse umane		Situazione Polizia Penitenziaria negli istituti interessati		
					Operatori	Capo nucleo	Ag. Ass.	Sovr.	Isp.
Campania	NAPOLI	57	30	21	9	1	2020	137	133
Lazio	ROMA	34	180	46	6	1	1879	116	184
Liguria	GENOVA	118	118	32	9	1	335	25	22
Lombardia	MILANO	48	100	16	6	1	1607	52	77
	BRESCIA	10	10	2	3	1	315	14	21
Piemonte e Valle d'Aosta	TORINO	23	34	14	6	1	741	21	36
Puglia	TARANTO	31	21	9	6	1	283	27	13
Sicilia	PALERMO	22	19	15	6	1	1119	38	53
Totale		343	512	155	51	8	8299	430	539

PROIEZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE RISORSE DESTINABILI

TAVOLA A - QUADRO 2

Verifica sulle province

Provveditorati	Uffici di EPE	Detenuti domiciliari nel comune	Detenuti domiciliari nella provincia	Affidati in prova nel comune	Affidati in prova nella provincia	Semiliberi negli istituti insistenti nel comune	Semiliberi negli istituti insistenti nella provincia	Proiezione delle risorse umane		Situazione Polizia Penitenziaria negli istituti interessati		
								Operatori	Capo nucleo	Ag. Ass.	Sovr.	Isp.
Emilia Romagna	REGGIO EMILIA	7	11	14	26	4	8	3	1	283	27	13
	BOLOGNA	12	23	35	75	13	21	6	1	428	16	31
Puglia	BARI	12	45	14	63	6	24	9	1	361	47	29
	LECCE	9	29	15	38	2	11	6	1	644	65	43
Sardegna	CAGLIARI	11	28	7	54	2	5	6	1	201	25	12
Sicilia	CATANIA	16	35	8	23	0	0	6	1	556	25	25
Toscana	FIRENZE	10	20	17	31	12	15	6	1	606	20	47
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige	PADOVA	11	22	11	23	9	13	6	1	461	19	36
Totale		88	213	121	333	48	97	48	8	3540	244	236